

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 619

del 07/12/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione collettiva con l'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza".

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 7763 del 17.01.2018 recante i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto D.G. Istruzione Formazione e Lavoro n. 6286 del 07.05.2018 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 7763/2018;

Visti:

- il regolamento aziendale per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia", adottato con Decreto D.G. ATS n. 510 del 12.10.2018;

Considerato che, con nota l'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" (atti ATS Prot. n. 0090202 del 06.09.2018), ha avanzato richiesta di stipula di convenzione per lo svolgimento dei tirocini;

Visto i pareri favorevoli espressi, al riguardo, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Sanitario con nota Prot. n. 0105701 del 17.10.2018;

Rilevato che è prestata dalla medesima istituzione universitaria, apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi";

Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;

Dato atto che il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. del 17.06.2014, e rimborsati nella misura del 50% come dall'art. 8 della convenzione;



Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" per la stipulazione di una convenzione per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per l'espletamento dei tirocini formativi, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A" composto di pagine n. 5);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile su richiesta della medesima Università;
- c) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, al Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, giusta delega conferita con nota Prot. n. 0087004 del 28.08.2018;
- d) di precisare che, in ogni caso, l'Agenzia si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;
- e) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui all'art. 6 del D.M. del 17.06.2014, rimborsati nella misura del 50% come dall'art. 8 della convenzione;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

CONVENZIONE “COLLETTIVA” TRA LA ATS DI BRESCIA E L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “UNITELMA SAPIENZA” PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

TRA

L’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, (Soggetto Proponente) con Sede legale in Roma V.le Regina Elena, 295, 00161 Roma P.I. 08134851008, rappresentata dal Direttore Generale Ing. Donato Squara con Delibera CdA del 26.01.2011;

l’A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, (Soggetto Ospitante), con Sede legale in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato, per la firma del presente atto, dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale Dott.ssa Elena Soardi, giusta delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 0087004 del 28.08.2018;

PREMESSO CHE:

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, l’Università promuove tirocini di formazione ed orientamento a beneficio degli studenti universitari;
- l’art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 consente alle Università la stipula di specifiche convenzioni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative;
- la Legge 341/’90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- l’art. 6 del D.Lgs. n. 502/’92 prevede che, al fine di soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi, le Università e le Regioni stipolino specifici protocolli di intesa per disciplinare modalità di collaborazione reciproca, demandando alle ASL la regolamentazione dei rapporti con le Università mediante appositi accordi;
- la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", individua gli obiettivi qualificanti e le attività formative e di orientamento indispensabili per ogni classe di corsi di studio;
- la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;
- l’art. 11 della Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (...)", disciplina i livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini;

- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dettata dal succitato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
- l'art. 9 della Legge 24 marzo 2012 n. 27 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", detta norme in materia di tirocini per l'accesso alle professioni e di tirocini da svolgersi presso pubbliche amministrazioni;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.01.2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";
- con DPR 16.04.2013, n. 62 è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la D.G.R. Regione Lombardia n. n. 7763 del 17.01.2018 ha individuato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto D.G. Istruzione Formazione e Lavoro n. 6286 del 07.05.2018 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

1. Il Soggetto Ospitante, su proposta del Soggetto Promotore, si impegna - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ad accogliere presso le proprie strutture studenti, laureati e soggetti in possesso di un titolo di studio rilasciato dal Soggetto Promotore, quali soggetti in tirocinio curriculare, extracurriculare *post lauream*, professionalizzante (finalizzato al conseguimento di titoli abilitativi ovvero obbligatori per l'accesso a determinate professioni) o previsto da Master universitari organizzati dal Soggetto Promotore ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97;
2. I tirocini hanno una durata stabilita dalle disposizioni di legge e degli ordinamenti di studio.
3. Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, oppure per chiusure stabilite dal Soggetto Ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata massima del tirocinio.

Art. 2 – PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo gli standard minimi previsti dalla normativa regionale.
2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. L'avvio operativo dei singoli tirocini avverrà con la sottoscrizione della presente convenzione e - previa richiesta di accoglimento formulata dal Soggetto Promotore - con la sottoscrizione del progetto formativo da parte del Soggetto Ospitante, del Soggetto Promotore e del tirocinante, per adesione ed accettazione, e con lo scambio di detti documenti fra le Parti. Al tirocinante verrà consegnata (o resa in altro modo disponibile) copia della convenzione e del progetto formativo.

Art. 3 - TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore e da un tutor indicato dal Soggetto Ospitante.
2. Il tutor universitario è designato dal Soggetto Promotore per collaborare alla stesura del progetto formativo, per l'organizzazione e il monitoraggio del tirocinio e la redazione dell'attestazione finale.

3. Il tutor del Soggetto Ospitante è da esso designato ed è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento ed affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, nonché dell'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio stesso (eventuali registri, ecc.). Deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio.
4. Ogni tutor del Soggetto Ospitante può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di tre tirocinanti extracurriculari e fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari.
5. Il tutor del soggetto promotore e il tutor del soggetto ospitante collaborano per il migliore svolgimento delle attività, per il loro monitoraggio e l'attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite.

Art. 4 – OBBLIGHI E DIRITTI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante:

1. ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel proprio progetto formativo individuale, svolgendo le attività concordate con i tutor dell'Università e del soggetto ospitante;
2. deve svolgere le attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
3. deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
4. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a procedimenti amministrativi e processi organizzativi, di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività formativa;
5. deve conformarsi alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dal Soggetto Ospitante ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013; l'inosservanza delle predette disposizioni può comportare la decadenza dal rapporto di tirocinio;
6. ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, ai sensi dell'art. 1;
7. può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor universitario ed al tutor del Soggetto Ospitante.

Qualora il tirocinante tenga comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante ovvero commetta gravi violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, il Soggetto Ospitante, previa informazione al tutor incaricato dall'Università, può sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante:

1. deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. garantisce al tirocinante una efficace informazione e formazione specialistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii.;
3. si fa carico degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. n. 81/08, e garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza ed igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il Soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica;
4. deve essere in regola con la normativa di cui alla L. n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
5. non può utilizzare i tirocinanti per sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività né il personale aziendale nei periodi di assenza per malattia, maternità, ferie o infortuni o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
6. non può realizzare un tirocinio con persone con cui ha già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione;
7. in caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare prontamente l'evento all'Università, che si impegna a denunciare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi;

8. deve presidiare l'attuazione del tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

L'Università:

1. assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato) e con eventuale ulteriore assicurazione stipulata con Compagnie private del settore, nonché per la responsabilità civile. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel progetto formativo;
2. garantisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii.;
3. collabora all'azione di monitoraggio dei tirocini secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale;
4. in caso di infortunio o di malattia professionale, provvede alla denuncia all'INAIL ed all'informativa all'autorità di pubblica sicurezza entro i termini e con le modalità previste dalla legge;
5. nell'ipotesi di richiesta di risarcimento per danni procurati a terzi dal tirocinante, è tenuto a segnalare l'evento alla propria compagnia assicuratrice, nei termini di polizza.

Art. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata su richiesta del Soggetto Promotore. La parte che intende recedere deve comunicare la disdetta, da inviarsi con Raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata, con almeno 60 giorni di preavviso.

E' causa di recesso per ciascuna delle parti il caso in cui il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativi oppure non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato alla controparte ed al tirocinante coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione, e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Art. 8 – IMPOSTA DI BOLLO

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'A.T.S., ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

Il Soggetto Promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'A.T.S. - entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 9 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e dal regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel proseguimento dei rispettivi fini istituzionali. L'Ente Convenzionato nomina i tirocinanti Persone autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio, fatti salvi gli obblighi stabiliti dal precedente art. 6 (Obblighi del tirocinante). L'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 7 della Convenzione.

Art. 10 – ONERI FINANZIARI

La realizzazione dei tirocini di cui all'art. 1 non comporta per il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 11 – CONTROVERSIE

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo.
2. Nell'ipotesi di controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17.01.2018.

Brescia,

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Donato Squara

ATS DI BRESCIA
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Il Direttore del Servizio Gestione Personale
E Sviluppo Professionale
Dott.ssa Elena Soardi